

GIUDICI: Primo Pres. Em. Cass. Ernesto Lupo
Pres. Cass. Pasquale D'Ascola
Ex Cons. Cass. Aniello Nappi

PUBBLICO MINISTERO: Dott. Gherardo Colombo
Dott. Dario Albanese

AVVOCATI DIFENSORI: Prof.ssa Elisa Lorenzetto
Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi
Avv. Stefano de Bosio

Il Pubblico Ministero

propone

impugnazione

avverso la sentenza emessa in data 10 gennaio 1944 dal Tribunale Speciale Straordinario della Repubblica Sociale Italiana nei confronti di

- 1) **DE BONO, Emilio**
- 2) **CIANO, Galeazzo**
- 3) **CIANETTI, Tullio**
- 4) **PARESCHI, Carlo**
- 5) **MARINELLI, Giovanni**
- 6) **GOTTARDI, Luciano**
- 7) **BOTTAI, Giuseppe**
- 8) **BASTIANINI, Giuseppe**
- 9) **ALBINI, Umberto**
- 10) **ROSSONI, Edmondo**
- 11) **DE STEFANI, Alberto**
- 12) **BIGNARDI, Annio**
- 13) **BALELLA, Giovanni**
- 14) **FEDERZONI, Luigi**
- 15) **ACERBO, Giacomo**
- 16) **GRANDI, Dino**
- 17) **ALFIERI, Dino**
- 18) **DE VECCHI, Cesare Maria**
- 19) **DE MARSICO, Alfredo**

per i reati di cui agli artt. 1, lett. a), del decreto 11 novembre 1943 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 stesso mese ed anno e 241 c.p., per avere, a seguito di più incontri, e segnatamente nell'occasione del voto emesso dal Gran Consiglio del Fascismo il 25 luglio 1943 in Roma, in concorso tra loro, col tradimento dell'Idea, attentato a menomare l'indipendenza dello Stato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Speciale Straordinario ha condannato gli imputati alla pena di morte, escluso Cianetti Tullio, condannato alla pena di reclusione per la durata di anni 30 (trenta), con la interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui agli art. 28 e 29 del Codice penale.

Ritiene questo P.M. che la sentenza debba essere riformata per i seguenti motivi.

1. Inesistenza della sentenza per illegittima costituzione del Tribunale Speciale Straordinario

La sentenza pronunciata dal Tribunale Speciale Straordinario istituito con decreto datato 24 novembre 1943 deve considerarsi inesistente.

Già nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, il concetto di inesistenza giuridica era stato chiaramente delineato dal massimo organo nomofilattico attraverso una lettura sistematica dell'art. 475 c.p.p. (disciplinante la nullità della sentenza). In particolare, si è più volte affermato che «deve ritenersi inesistente la sentenza che presenti vizi non sanabili dal decorso del tempo ed attinenti all'essenza di essa, quale atto dichiarativo della volontà del giudice in esplicazione di quella sovrana dello Stato» (cfr. Cass. pen. Sez. un., 7 marzo 1953, n. 8). Diversamente dalla sentenza nulla, quella inesistente, «pur essendo una realtà di fatto, non è realtà giuridica, non ammette sanatoria, non acquista forza di cosa giudicata, non costituisce ostacolo a nuovo esercizio dell'azione penale» (Cass. pen. Sez. un., 7 marzo 1953, n. 8). Essa, pertanto, può essere rimossa senza limiti di tempo, e per questo il presente atto deve considerarsi ammissibile.

Ipotesi paradigmatica di sentenza inesistente è quella sentenza resa “a non iudice” (Cass. pen. Sez. un., 7 marzo 1953, n. 8; Cass. pen. Sez. un., 26 novembre 1955, n. 21), ed è proprio questa a ricorrere nel caso che ci occupa. Invero, il decreto istitutivo del Tribunale Speciale Straordinario – che peraltro non recava neppure il visto del ministro della giustizia Piero Pisenti – doveva considerarsi privo di rilevanza giuridica, per la semplice ragione che la stessa Repubblica Sociale Italiana era stata costituita illecitamente.

Va ricordato che il congresso del Partito Fascista Repubblicano (14-16 novembre 1943) aveva stabilito che la strutturazione giuridico-istituzionale della R.S.I. spettasse a un'assemblea costituente. Successivamente, nel Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1943 fu presentata la bozza di una possibile Costituzione della R.S.I., ma Benito Mussolini decise di rinviare la convocazione della costituente al dopoguerra, sicché tale convocazione non è mai avvenuta.

L'assoluta mancanza di un impianto giuridico-costituzionale fa sì che la c.d. Repubblica di Salò non potesse essere considerata neppure uno “Stato fantoccio” al servizio delle forze naziste: essa era, semplicemente, un “non Stato”. Del resto, la stessa fu riconosciuta soltanto dalle altre potenze dell'Asse.

Per queste ragioni, all'R.S.I. non competeva alcun potere giurisdizionale.

Inoltre, anche volendo reputare legittima la costituzione della R.S.I., si dovrebbe comunque considerare illegittima l'istituzione del Tribunale Speciale Straordinario. Oltre a violare il principio del giudice naturale accolto dall'art. 71 dello Statuto Albertino, il decreto del 1943 si è posto in palese contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità del giudice. I giudici sono stati infatti nominati dallo stesso Partito Fascista Repubblicano, cioè dal "soggetto offeso" dal reato, e - per stessa ammissione di Alessandro Pavolini (segretario del Partito) - la scelta è ricaduta su fascisti "di provata fede" che offrirono la garanzia di pronunciare sentenza di morte. Ebbene: come sottolineato dalle più autorevoli voci dottrinali, l'imparzialità del giudice rientra tra le "caratteristiche minime della giurisdizione", rappresentando un "carattere fondamentale della stessa idea di giustizia" e un "concetto ontologico dello *jus dicere*". Conseguentemente, la sentenza in epigrafe deve considerarsi inesistente perché pronunciata da un "non-giudice".

2. Necessità di una nuova pronuncia nel merito

L'art. 152 c.p.p. 1930 ("*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*"), ancora oggi applicabile *ratione temporis*, prevedeva che, «quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta». Tale previsione trova applicazione anche in sede di impugnazione (cfr. *ex multis* Cass. pen. Sez. IV, 12 aprile 1966, n. 1058), per cui codesto Tribunale non potrebbe in ogni caso limitarsi a rilevare, ove ricorrente, una qualunque causa di estinzione del reato, in quanto, ad avviso di questo Pubblico Ministero, sussistono prove evidenti dell'innocenza degli imputati.

3. Sull'integrazione del delitto di cui all'art. 241 c.p.: assoluzione perché il fatto non sussiste

Come si è già ricordato, il Tribunale Speciale Straordinario ha condannato gli imputati per il delitto di cui all'art. 241 c.p., per avere, col tradimento dell'Idea, attentato a menomare l'indipendenza dello Stato.

Ritiene tuttavia questo Pubblico Ministero che gli imputati dovessero essere assolti da tale addebito con la formula "il fatto non sussiste". Si può, infatti, al più affermare che il voto espresso nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943 abbia potuto rappresentare un tradimento della persona di Benito Mussolini, ma non dello Stato italiano. Invero, lo Stato aveva un'articolazione che di certo non si esauriva nella figura del Duce, e neppure nel partito fascista, ma ricomprendeva anche il Re. E siccome l'"ordine del giorno Grandi" rimetteva l'assunzione delle necessarie determinazioni al Re, che dello Stato era organo costituzionale, non si può dire che lo stesso ponesse di per sé in pericolo l'indipendenza dello Stato.

Come in primo grado ha riferito Biggini (Ministro dell'educazione nazionale), i membri del Gran Consiglio che avevano votato a favore dell'ordine del giorno (in particolare De Bono, De Vecchi, Ciano, Alfieri, Bastianini, Grandi, Bottai, Federzoni) nella riunione del 25 luglio sostennero che la guerra avrebbe dovuto acquistare «un carattere meno di partito, che doveva essere la guerra dell'Italia e non del Fascismo, che era necessario come tutti gli organi costituzionali fossero indotti a esprimere, di fronte al Paese, il proprio pensiero». Si trattava dunque di una rottura col partito fascista e con il Duce, non di un tradimento dello Stato intero, in quanto si mirava a coinvolgere il Re, che dello Stato era parte. Conseguentemente, non sussisteva alcun atto idoneo ad attentare all'indipendenza dello Stato.

4. Sull'integrazione del delitto di "tradimento dell'Idea"

In linea con quanto prescritto dal decreto istitutivo del Tribunale Speciale Straordinario del novembre 1943, i pubblici accusatori avevano addebitato agli imputati anche il reato di “tradimento dell’Idea”.

La sentenza di primo grado, verosimilmente al fine di evitare i problemi che tale addebito sollevava in punto di principio di legalità, ha tuttavia affermato che in realtà non vi era distinzione tra “tradimento dell’Idea” e “attentato alla indipendenza dello Stato” (art. 241 c.p.), e ciò in quanto l’Idea si attua mediante l’indipendenza totale dello Stato, che dunque ne rappresenta necessario presupposto.

In verità, ad avviso di questo Pubblico Ministero sarebbe stato doveroso tracciare una linea di demarcazione tra i due concetti: il riferimento all’Idea rimanda infatti precipuamente al partito fascista e alla sua ideologia, mentre lo Stato, come si è già detto, ha una articolazione più ampia che andava oltre il partito fascista.

Si deve allora stabilire se gli imputati potessero venire condannati in relazione a tale autonomo capo di imputazione.

4.1. Il fatto non era previsto dalla legge come reato

Fin dalla sua formulazione originaria del 1930, l’art. 2 c.p. stabilisce che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». Vero è che, siccome all’epoca dei fatti non vigeva una Costituzione rigida, tale principio poteva astrattamente essere derogato da leggi successive di pari rango (*lex posterior derogat priori*). Tuttavia, si deve ritenere che il decreto che imponeva al Tribunale Straordinario Speciale di giudicare su tale reato non avesse la capacità di derogare al codice penale, in quanto, per le ragioni già menzionate *retro*, era esso stesso illegittimo.

Oltre a ciò, ritiene questo Pubblico Ministero che, pur nell’assenza di una Costituzione rigida, il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, garanzia essenziale in ogni forma di Stato, non potesse essere *sic et simpliciter* derogato con un decreto al fine di punire un reato come il “tradimento dell’Idea”.

Le leggi ingiuste sono spesso state difese invocando l’esigenza di salvaguardare la certezza del diritto. Ma il decreto istitutivo del Tribunale Speciale Straordinario, come ogni legge retroattiva, invero ha messo in crisi tale certezza, frantumando l’affidamento che i consociati hanno riposto sul quadro positivo vigente nel momento in cui hanno agito in un determinato modo.

Inoltre, si deve osservare che l’introduzione del delitto *de quo* risultava intollerabile in quanto volto a punire con la morte determinati soggetti ben individuati: si trattava dunque di una legge *ad personam* adottata in spregio a qualsiasi canone di uguaglianza.

Questo Pubblico Ministero è ben consapevole che le guerre hanno spesso portato con sé momenti di crisi del principio di legalità in materia penale. Controversa è ad esempio l’esperienza del Tribunale di Norimberga. In quell’occasione, tuttavia, la questione della retroattività delle sanzioni fu affrontata sostenendo che le condotte incriminate costituissero già crimini secondo diversi trattati internazionali, i quali, seppur non tutti ratificati dalla Germania nazista, furono considerati ratificati da un numero di Stati sufficiente ad elevarli al rango di consuetudini internazionali, rendendoli così vincolanti anche per la Germania stessa. È chiaro che una *ratio* simile non potrebbe essere invocata a difesa di un reato quale il “tradimento dell’Idea”, fattispecie illiberale e autoritaria.

Tanto basta ad affermare che già in quegli anni l'irretroattività della legge penale sfavorevole si presentava quale principio generale e possedeva una dimensione "sovralegale", non potendo dunque essere calpestate per realizzare una mera "resa dei conti", una "vendetta politica".

Per le su esposte ragioni, questo Pubblico Ministero chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, tutti gli imputati siano assolti dai reati loro ascritti con la più ampia formula.

Ci consenta di concludere, Signor Presidente, sottolineando l'importanza del fatto che questa sentenza sia emessa proprio qui, a Verona. Questa città è stata in passato icasticamente definita come «roccaforte ed arsenale della Repubblica di Salò», e il processo del 1944 si è celebrato nel salone dei concerti di Castelvecchio, che aveva ospitato il congresso del partito fascista repubblicano. Ma Verona ha avuto anche un altro volto, ed oggi è insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana. Verona, insomma, si è riscattata per mezzo di chi ha resistito. È tempo che lo faccia anche questo processo.

Il Pubblico Ministero
Gherardo Colombo
Dario Albanese

Ecc.ma Corte
per il giudizio di impugnazione

avverso la sentenza emessa in data 10 gennaio 1944 dal Tribunale Speciale Straordinario della Repubblica Sociale Italiana, pronunciata nella causa penale di rito sommario nei confronti di

- 20) DE BONO, Emilio
- 21) CIANO, Galeazzo
- 22) CIANETTI, Tullio
- 23) PARESCHI, Carlo
- 24) MARINELLI, Giovanni
- 25) GOTTARDI, Luciano
- 26) BOTTAL, Giuseppe
- 27) BASTIANINI, Giuseppe
- 28) ALBINI, Umberto
- 29) ROSSONI, Edmondo
- 30) DE STEFANI, Alberto
- 31) BIGNARDI, Annio
- 32) BALELLA, Giovanni
- 33) FEDERZONI, Luigi
- 34) ACERBO, Giacomo
- 35) GRANDI, Dino
- 36) ALFIERI, Dino
- 37) DE VECCHI, Cesare Maria
- 38) DE MARSICO, Alfredo

imputati dei delitti di tradimento ed aiuto al nemico (artt. 110, 241 c.p., 7 e 51 c.p.m. di guerra, con riferimento agli articoli 1, lettera a, 4 e 7 del decreto 11 novembre 1943 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 stesso mese ed anno) per avere, a seguito di più incontri, e segnatamente nell'occasione del voto emesso dal Gran Consiglio del Fascismo il 25 luglio 1943 in Roma, in concorso tra loro, col tradimento dell'Idea, attentato a menomare l'indipendenza dello Stato; ed aver nociuto - mediante l'azione più appropriata ad avviare illusioni di una pronta pace qualunque - tanto alla resistenza del Paese, quanto alle operazioni delle forze armate, prestando così aiuto al nemico,

con la quale gli imputati sono stati condannati alla pena di morte, escluso Cianetti Tullio, condannato alla pena di reclusione per la durata di anni 30 (trenta), con la interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui agli artt. 28 e 29 c.p.

Nell'interesse di tutti gli imputati, questa difesa espone le argomentazioni che avrebbe svolto dinanzi al giudice di impugnazione, all'indomani della sentenza di condanna, qualora agli imputati fosse stato riconosciuto il diritto di proporre l'impugnazione che a suo tempo, invece, è stata loro preclusa.

È stato questo un processo penale?

Non lo è stato, Illustri Signori della Corte, e intendo utilizzare i dieci minuti che mi sono concessi per dimostrare questa affermazione, affinché voi stessi possiate trarre le dovute conclusioni.

Sono tre i punti che andrò ad affrontare: il reato; il giudice; il processo.

*

1) Quello contestato agli imputati è un non-reato.

Certo, l'imputazione è formalmente presente, nella sua duplice dimensione: la componente giuridica (le norme di legge che si assumono violate) e la componente fattuale (la descrizione delle condotte).

In particolare, sono richiamati sia l'art. 241 c.p. («Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato») sia l'art. 51 c.p.m. di guerra («Aiuto al nemico»), delitti ambedue puniti con la morte.

Tuttavia, entrambi i reati, a prescindere da ogni considerazione sulla formulazione indeterminata, soprattutto della prima fattispecie, che forse un giorno si troverà il coraggio di riscrivere; entrambi i reati – dicevo – sono contestati agli imputati non in via autonoma ed esclusiva bensì in quanto connessi ad altro reato: il «tradimento del giuramento di fedeltà all'Idea».

Ebbene, quest'ultima incriminazione è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 lett. a del d. lgs. 11 novembre 1943, decreto con il quale, all'art. 4, è stato istituito il Tribunale Speciale Straordinario con un compito ben preciso: giudicare i fascisti che – cito - «nella seduta del 24 luglio tradirono l'Idea rivoluzionaria, alla quale si erano votati fino all'estremo sacrificio del sangue, e col voto del Gran Consiglio offrirono al Re il pretesto per il colpo di Stato»; precisando

infine all'art. 7 che per i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà all'Idea sia comminata la pena di morte.

Provo a riassumere: il reato previsto nel novembre 1943 (il "tradimento dell'Idea") identifica ed esaurisce la sua portata applicativa rispetto alle condotte tenute nel luglio 1943 (il voto del Gran Consiglio), imponendo per esse la pena di morte. Una previsione, per così dire, priva di precetto e dal contenuto meramente sanzionatorio: scopo dell'incriminazione non è disincentivare condotte future, bensì sanzionare una specifica e ben circostanziata condotta pregressa, appositamente qualificata come reato *post factum*.

Ed è chiaro che le altre contestazioni - "attentato", "aiuto al nemico" - si reggono in piedi soltanto innestando nella loro descrizione il "tradimento dell'Idea". Non sarebbe, infatti, possibile qualificare "attentato" o "aiuto al nemico" la prestazione legittima di un voto a un ordine del giorno del Gran Consiglio del Fascismo. L'unico modo per degradare tale condotta - ripeto, legittima - al rango di "attentato" o di "aiuto al nemico" è ammantarla *ex post* di una connotazione illecita: il tradimento dell'Idea, appunto.

Eppure, «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato»: lo dice l'art. 2 c.p. e verrà il giorno in cui lo dirà a chiare lettere l'ordinamento costituzionale.

Nel frattempo, non può non prendersi atto che il "tradimento dell'Idea", sul quale poggia la contestazione dei reati connessi di attentato (art. 241 c.p.) e di aiuto al nemico (art. 51 c.p.m. di guerra), è un non-reato.

*

2) Quello che ha giudicato gli imputati è un non-giudice.

Quali sono i connotati del Tribunale Speciale Straordinario?

Nomen Omen!

Tribunale doppiamente "straordinario": istituito, cioè, non soltanto successivamente al fatto da giudicare, bensì al preciso scopo di giudicare unicamente quello specifico fatto già accaduto.

E Tribunale doppiamente "speciale": composto da figure estranee all'ordinamento giudiziario (nessun magistrato ordinario) e, soprattutto, da persone fidate: scelte, più precisamente, fra coloro che «dimostrarono assoluta fedeltà al Duce ed all'Idea durante il sorgere e lo svilupparsi della rivoluzione, e particolarmente tra coloro che dal 24 luglio 1943 in poi ebbero a soffrire per la loro incondizionata dedizione alla causa». Così si esprimeva il decreto istitutivo del Tribunale, cui è seguito il d. lgs. 24 novembre 1943, sottoscritto da Mussolini e dal Segretario del Partito

Fascista Repubblicano Alessandro Pavolini, con il quale si è provveduto alla nomina dei nove componenti e dei due accusatori.

Insomma: un giudice *ad hoc* ed *ex post*, di nomina governativa e partitica.

Orbene, difettano in questo giudice tutti i caratteri connaturati all'essenza stessa della funzione giudicante.

Non è un giudice naturale né precostituito, essendo anzi costituito appositamente e *a posteriori*, con un condizionamento indiretto sull'esito della regiudicanda.

Non è un giudice indipendente, né sul piano funzionale né su quello istituzionale, poiché assoggettato alla ragion di Stato e agli interessi politici.

Non è un giudice terzo né imparziale, poiché né equidistante dalle parti né tanto meno privo di impregiudicatezza, essendo anzi condizionato da rapporti e interessi politici oltre che da pregiudizi in ordine al *thema decidendum*, spacciati addirittura per requisiti essenziali per esserne componenti.

Verrà il giorno in cui i connotati della giurisdizione saranno garantiti stabilmente in un testo costituzionale inattaccabile. Nel frattempo, non si può non rilevare come un giudice deprivato di quelle attribuzioni altro non sia che un non-giudice.

*

3) Quello che è stato celebrato è un non-processo.

Il Tribunale Speciale Straordinario, secondo il decreto di nomina, doveva applicare, «in quanto possibile, le disposizioni del codice di procedura penale ordinario».

Dunque il Codice “Rocco”, fedele al sistema c.d. misto.

Si è svolta, infatti, la fase istruttoria, cioè la fase iniziale del processo, tipicamente scritta e segreta, alla quale i difensori non sono stati ammessi: una fase che riveste - va detto - una chiara impronta inquisitoria.

Il decreto istitutivo stabiliva, in particolare, di procedere con “istruzione sommaria”: quella condotta, cioè, dal pubblico ministero, che raccoglie le prove e decide se rinviare a giudizio l'imputato. Tuttavia, un caso come quello qui trattato, per la rilevanza delle questioni sottese e la complessità dei relativi accertamenti, avrebbe richiesto una vera e propria “istruzione formale”: condotta, cioè, dal giudice istruttore, che avrebbe potuto rinviare a giudizio gli imputati con sentenza istruttoria motivata.

Nella vicenda concreta, mi pare che sia stata percorsa una strada intermedia per non dire irrituale. Il dott. Cersosimo, che vanta un passato da giudice istruttore, ha condotto soltanto la

fase istruttoria, svolgendo accertamenti, acquisizioni e soprattutto gli interrogatori degli imputati, senza poi ricoprire il ruolo di pubblico accusatore in dibattimento. Quindi agendo nella sostanza proprio come un giudice istruttore. Nel dibattimento, invece, l'accusa è stata sostenuta dal dott. Fortunato, di professione avvocato, che ha dunque assunto le funzioni di pubblico ministero, senza tuttavia aver condotto l'istruzione sommaria. Un avvicendamento – ripeto, irrituale – reso possibile dall'artificio che nel decreto ha nominato sia il dott. Cersosimo sia il dott. Fortunato pubblici accusatori, «per eventuale sostituzione reciproca».

Si è quindi celebrato il dibattimento: pubblico e orale, con l'assistenza dei difensori. In apparenza, dunque, ispirato ai principi del processo accusatorio. In realtà, è stata solamente una messa in scena: non soltanto perché l'ammissione delle prove a discarico è stata puntualmente respinta, ma soprattutto perché i giudici del dibattimento hanno potuto utilizzare per decidere tutte le prove già raccolte e confezionate dal dott. Cersosimo "in solitario", senza alcuna contraddittorio.

In dibattimento si è data, infatti, integrale lettura dei verbali delle deposizioni segretamente raccolte nella fase istruttoria, mentre si è assistito per più di una volta alla sfilata dei testimoni "muti", che si sono limitati a confermare le precedenti dichiarazioni. Ed è sulla base di quei verbali, formati in via unilaterale e letti in dibattimento, che il Tribunale Speciale Straordinario ha deciso: senza aver sentito la viva voce delle testimonianze e senza alcun contraddittorio nella loro escussione.

Quanto ai difensori, essi hanno potuto soltanto provare ad argomentare e smontare le prove già raccolte, in perfetto stile "arringhe difensive".

Bel risultato per siffatta "processura", strumento di accertamento, costi quel che costi: chiaro l'art. 299 c.p.p laddove, con formula enfatica, impone all'inquirente di compiere tutti gli atti «necessari per l'accertamento della verità». Agli antipodi dalla concezione liberale e personalistica di un diritto processuale penale come disciplina dei "limiti" ai poteri statuali di accertamento e di esercizio della pretesa punitiva.

E un processo che non soddisfa alcuno dei requisiti minimi di giustizia (contraddittorio, diritto di difesa) non può che essere ripudiato quale non-processo.

Conclusioni

Verrà il giorno in cui la legalità penale, con tutti i suoi corollari, così come la naturalità e la precostituzione del giudice, la sua indipendenza funzionale, imparzialità e terzietà, come pure il diritto di difesa, il contraddittorio, la legalità processuale e il giusto processo saranno tutti impressi, a fuoco, nella tavola dei valori costituzionali e posti al riparo da manovre eversive.

Quel giorno verrà, Illustri Signori.

Nel frattempo, spetta a voi anticipare la Storia e agire con coerenza sino alle estreme conseguenze: poiché un non-reato, giudicato da un non-giudice nell'ambito di un non-processo, può portare ad una sola e unica conclusione. Una sentenza di non-condanna.

Elisa Lorenzetto

LA CORTE

Composta da:

Ernesto Lupo

Presidente del Collegio

Pasquale D'Ascola

Componente

Aniello Nappi

Componente

Riunita il 5 settembre a Verona, nell'Aula Magna di Giurisprudenza della Università di Verona,
Letta l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero Gherardo Colombo avverso la sentenza emessa il 10 gennaio 1944 dal Tribunale Speciale Straordinario della Repubblica Sociale Italiana, nei confronti di De Bono Emilio e altri 18 imputati,

Uditi il P.M. e i difensori degli imputati (la Prof.ssa Avv. E. Lorenzetto, il Prof. Avv. A. Tedoldi e l'Avv. S. de Bosio)

Ha emanato la seguente

SENTENZA

PREMESSO che i 19 imputati sono accusati di avere, quali componenti del Gran Consiglio del Fascismo, firmato l'ordine del giorno presentato da Dino Grandi che fu approvato a Roma nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943: un'accusa mossa benché quella votazione rientrasse nelle attribuzioni del Gran consiglio, istituito con la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, il cui art. 12 prevedeva espressamente l'acquisizione di un suo parere sulle questioni costituzionali, quali erano appunto quelle concernenti «le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato».

La sentenza di condanna sostiene che in quella occasione non fu espresso un parere ma illecitamente assunta una deliberazione, in quanto si chiedeva a Benito Mussolini di pregare il Re di esonerarlo dal comando delle forze armate. Sennonché anche i pareri espressi dagli organi collegiali vengono deliberati. E la successiva revoca da parte del Re dei poteri di Mussolini fu del tutto legittima (non fu affatto un colpo di Stato, come si sostiene nella sentenza di condanna), perché l'art. 5 dello Statuto albertino prevedeva espressamente che «Al Re solo appartiene il potere esecutivo», mentre l'art. 65 aggiungeva che «Il Re nomina e revoca i suoi Ministri». Sicché un giudizio esclusivamente storico e politico va riservato al contemporaneo ordine del Re di arrestare Mussolini.

Certamente illecita fu al contrario la costituzione del Tribunale Speciale Straordinario (autodefinitosi “rivoluzionario”), avvenuta l’11 novembre 1943, dopo il verificarsi dei fatti contestati agli imputati, e già prima della proclamazione della cosiddetta Repubblica di Salò, in violazione dello Statuto albertino, per i diversi aspetti analiticamente rilevati nell’atto di impugnazione del P.M..

Già con riferimento all’ordinamento vigente il 10 gennaio 1944, la sentenza di condanna degli imputati era dunque giuridicamente inesistente perché emanata *a non iudice* (Cass., sez. un., 26 novembre 1955, Panebianco, m. 097535), un vizio non sanabile «da decorso del tempo» e sempre deducibile senza termini di impugnazione, come era indiscusso nella giurisprudenza sul codice di procedura penale del 1930 (Cass., sez. un., 7 marzo 1953, Venetucci, m. 097320).

Tuttavia in relazione alla delibera del 25 luglio 1943 è stata dichiarata la responsabilità degli imputati per i seguenti reati:

- 1) violazione di alcuni articoli del decreto 11 novembre 1943 (tradimento dell’Idea fascista)
- 2) violazione dell’art.241 c.p., nel testo originario (attentato contro la integrità, la indipendenza o l’unità dello Stato), per avere commesso un fatto diretto a menomare l’indipendenza dello Stato italiano (con assorbimento del delitto previsto dall’art.51 cod. pen. militare di guerra: aiuto al nemico);

CONSIDERATO, in ordine ai singoli reati, che:

il reato indicato con il n. 1 è stato introdotto *ex novo* nel novembre 1943 e quindi in data successiva al fatto commesso dagli imputati. Perciò il reato di tradimento dell’Idea fascista non esisteva nell’ordinamento italiano il 25 luglio 1943. Conseguenza che la relativa imputazione viola il fondamentale principio di garanzia già previsto dall’art.2 del codice penale del 1930, secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”, garanzia di irretroattività della norma penale poi ribadita dalla Costituzione repubblicana (art.25) e dalle Carte fondamentali dei diritti (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art.49). Questa considerazione assorbe e rende irrilevante ogni altra, pur fondata, critica relativa al contenuto ideologico e politico del reato, oltre che alla fonte normativa che lo ha previsto;

il reato indicato con il n. 2 non sussiste né nell’elemento materiale, né nell’elemento psicologico. In ordine al primo elemento, va tenuto presente che fatti diretti a menomare l’indipendenza dello Stato italiano si erano già verificati prima del 24 luglio perché gli anglo-americani il 10

luglio 1943 erano sbarcati in Sicilia e avevano il successivo 19 luglio bombardato Roma, tanto che, il 21 luglio 1943, fu disposta la ravvicinata convocazione del Gran Consiglio proprio per esaminare la situazione creatasi sul territorio italiano a seguito delle vicende belliche. In ordine all'elemento psicologico, l'ordine del giorno Grandi invitò Mussolini a "pregare" il Re di "assumere - con l'effettivo comando delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria secondo l'art.5 dello Statuto del Regno – quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono". I firmatari dell'ordine del giorno si limitarono, pertanto, a chiedere l'applicazione dell'art. 5 dello Statuto albertino, che attribuiva al Re il comando delle Forze armate (delegato in precedenza dal Re al Capo del Governo), ma lasciando allo stesso Re ogni decisione sulla continuazione o meno della guerra, nel pieno rispetto dello stesso art. 5, che affidava al Re anche i poteri sostanziali di dichiarare la guerra e di fare i trattati di pace, dandone una mera "notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano". Gli imputati tennero, pertanto, una condotta pienamente conforme all'assetto statutario del Regno, con intenti incompatibili con la volontà di menomare l'indipendenza dello Stato, da giudicarsi del tutto assente. E, invero, non può essere loro rimproverato tutto ciò che seguì alla approvazione dell'ordine del giorno (arresto del Capo del Governo, dissolvimento del fascismo, e fatti successivi), non rientrando in alcun modo nel contenuto dell'ordine del giorno;

RILEVATO dunque che la condanna di 18 imputati alla pena di morte (per cinque dei quali, purtroppo, eseguita) e di un imputato alla reclusione di anni trenta (per l'attenuante di avere poi ritirato la propria adesione all'ordine del giorno), pronunciata il 10 gennaio 1944, oltre che giuridicamente inesistente, fu priva di ogni fondamento sostanziale (per l'insussistenza dei reati loro ascritti) e delle essenziali garanzie processuali. Quelle condanne, quindi, non furono atti di giustizia (che deve essere esercitata da organi comuni per ogni giudicabile e ordinariamente previsti per tutti i fatti da giudicare), ma esercizio di poteri illecitamente costituitisi di fatto su una parte del territorio nazionale ed esplicazione di finalità di mera vendetta personale e politica;

RITENUTO che pertanto tutti gli imputati vanno assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, in applicazione dell'art. 152 del codice di procedura penale vigente il 10 gennaio 1944;

P.Q.M.

DICHIARA la inesistenza giuridica della sentenza pronunciata in Verona il 10 gennaio 1944 dal Tribunale speciale straordinario istituito con decreto 11 novembre 1943;

ASSOLVE tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.



Così deciso a Verona, il 5 settembre 2024.